



COMUNE DI DRO PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

approvazione: deliberazione consiliare n. 46 dd. 28.09.1995;
modificazione: deliberazione consiliare n. 46 dd. 27.12.2000.

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" come previsto dal decreto legislativo 15.11.1993, N. 507, di seguito denominato D.lgs. n. 507/1993 e successiva Legge 22.02.1994, n. 146 e s.m., per il servizio relativo, svolto su territorio comunale, come disciplinato dal D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e s.m.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del D.lgs. sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del D.lgs. n. 507/1993.

ART. 2
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. Il servizio è svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e degli insediamenti sparsi individuali con le modalità previste dal rispettivo Regolamento. Al di fuori di queste zone in cui vige il regime di privativa del servizio, sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini o predisposti dal servizio pubblico di nettezza urbana, fermo restando l'applicabilità della tassa nella misura tariffaria ridotta, come previsto dall'art. 12, commi 3 punto a) e 5 del presente Regolamento.
2. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1 la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dall'art. 62 del D.lgs. n. 507/1993 e s.m.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 2. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del T.U. delle imposte sui redditi e s.m.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 12, anche l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia, se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
3. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale, oppure senza un regolare contratto di locazione, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
4. L'amministratore del condominio fornisce al Comune l'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree indicando pure in tale sede la presenza delle parti comuni, produttive di rifiuti.
5. La superficie delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, (le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi) deve essere dichiarata per i singoli condomini pro quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di tale dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio pari al:
 - 10% per un numero di condomini fino a 10
 - 5% per un numero di condomini da 11 a 30
 - 2% per un numero di condomini oltre 30
6. Il soggetto che gestisce i servizi dei centri commerciali integrati o delle multiproprietà deve versare la tassa per tutte le superfici di locali ed aree, di uso comune o esclusivo del centro ed inoltre fornire l'elenco dei relativi occupanti o detentori. Deve altresì fornire le variazioni che dovessero intervenire nell'elenco. Compete ai singoli occupanti dei locali od aree in uso esclusivo l'obbligo della denuncia di inizio e di cessazione dell'occupazione.

ART. 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è iniziata l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno dell'utilizzo dei locali e delle aree, dà diritto ad un abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposito provvedimento del Funzionario responsabile comunicato al Concessionario della riscossione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 6 DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 4. e presentata all'ufficio comunale competente che rilascia la relativa ricevuta. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al primo comma. La denuncia originaria o di variazione, in conformità all'art. 70, comma 3 del D.lgs 507/93, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali, e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni la loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli articoli 10, 11 e 12, di esclusione, di esenzioni o riduzione della tassa.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al primo comma anche quella dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa

destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1 ultimo capoverso del D.lgs. 507/93.

5. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazioni di locali ed aree non compresi in tale denuncia deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga.
6. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare assieme all'elenco di cui all'art. 63, comma 4 del D.lgs. 507/1993, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da imputare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 4 comma 5 del presente regolamento.

ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. La tassa è dovuta per i locali ed aree occupati, in rapporto alla superficie netta calpestabile, misurata a metro quadrato, con arrotondamento per eccesso o per difetto, secondo che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero fino a 0,50, ed in rapporto all'uso che ne viene fatto, distinto in base alla classificazione esposta nell'articolo successivo. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con il collocamento di mobilio o di arredamento anche solo parziale, nonché con l'allacciamento di energia elettrica, gas e acqua. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione si realizza con la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza e l'allacciamento alle reti di erogazione di energia elettrica, gas e acqua.
2. Per gli immobili che abbiano un utilizzo diverso delle proprie caratteristiche (es. abitazione di uso civile utilizzata per lavoro) la tariffa applicata è quella riferita all'attività realmente svolta e non a quella specifica dell'immobile.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. I locali e le aree tassabili, fino al 31.12.1995, sono classificati secondo l'uso:

CAT. A: locali destinati ad abitazione ed autorimesse private

CAT. B: locali destinati a studi professionali, commerciali, banche, Assicurazioni, uffici pubblici

CAT. C: locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere (uffici, depositi, magazzini, spogliatoi)

CAT. D: locali destinati a stabilimenti industriali od artigianali (magazzini, uffici e spogliatoi) ad esclusione di quella parte di superficie che per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali tossici o nocivi

CAT. E: autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, Istituti o Collettività, sale da ballo

CAT. F: alberghi, ristoranti, pensioni, trattorie, bar, locande

CAT. G: istituti di Ricovero, case albergo ed ospedali solo nel caso in cui gli stessi godano della deroga di cui all'art. 25 della L. 20 marzo 1941, N. 366

CAT. H: istituti di natura religiosa, culturale, politico sindacale, sportiva, caserme, stazioni, scuole di ogni ordine e grado

CAT. I: aree scoperte: campeggi pubblici e privati, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, altre aree private, ove possono prodursi rifiuti, che non costituiscono accessori o pertinenza dei locali soggetti a tassa

CAT. L: locali destinati ad esposizioni

2. La classificazione delle categorie di cui al presente articolo verrà modificata entro il 31.10.1995 come previsto dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. n. 507/1993.

ART. 9 TARIFFA DELLA TASSA

1. La tariffa è adottata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
2. Le variazioni dell'importo della tassa, dipendenti dall'applicazione di nuove tariffe debitamente approvate, vengono iscritte nel ruolo di riscossione senza notificazione ai contribuenti.
3. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del D.lgs. 507/1993, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 1, bensì al termine del 30 novembre dell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.lgs. n. 504/1992.
4. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie (a decorrere dal 1.1.1996) ordinarie dei rifiuti solidi urbani per unità di superficie imponibile, per il tipo di uso cui è destinata, nonché al costo dello smaltimento.

ART. 10 ESCLUSIONI DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti, la cui dimostrazione deve essere fornita con denuncia originaria o di variazione, sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili o di idonea documentazione.
2. Possono, fra i locali ed aree scoperte di cui al comma 1, rientrarvi quelli che per natura, per particolare uso e/o per non utilizzabilità, non sono produttivi di rifiuti, quali:

- a) ricoveri attrezzi, impianti tecnologici, cabine elettriche, celle frigo, centrali termiche, piscine;
 - b) locali di case rurali (esclusa l'abitazione) e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
 - c) locali e aree o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività sportiva (esclusi spogliatoi e altri);
 - d) unità immobiliari soggette a lavori di ristrutturazione complessiva e/o dichiarati inagibili;
 - e) aree scoperte che non siano attrezzate in funzione di una attività svolta nei locali annessi dal cui possesso non consegua apprezzabile produzione di rifiuti urbani;
 - f) unità immobiliari in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata e purché non allacciate a servizi a rete, quali energia elettrica, acqua e gas;
 - g) superfici di locali ed aree che, per oggettiva caratteristica fisica e strutturale anche temporanea, siano inidonee a produrre rifiuti solidi urbani quali solai, soffitte, legnaie, stenditoi e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt 1.50);
 - h) locali ed aree che, a seguito di norme legislative o regolamentari, non siano ritenute produttive di rifiuti urbani;
 - i) le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
 - l) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - m) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione;
 - n) i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
 - o) le superfici di cui si dimostri oggettivamente il permanente stato di non utilizzo;
 - p) superfici ove viene esercitata attività artigianale, commerciale o di servizio sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali nei limiti fissati con apposita deliberazione consiliare di cui all'art. 12 comma 1, lettera c) del presente Regolamento;
 - q) fino alla entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani di cui all'art. 39 comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dall'applicazione della relativa tassa.
 - r) per le superfici superiori a quelle previste dal comma precedente gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.lgs 507/93.
3. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui alla lettera q) e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui alla lettera r) , sono presentate entro il 15 ottobre 1995.

ART. 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree utilizzati dal Comune, adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali;
- b) gli edifici destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) i contribuenti che usufruiscono dell'assistenza economica di base.

L'esenzione di cui al comma c) soggiace alla seguente disciplina:

- è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto;
- l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di ulteriore domanda, sino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste cessino, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi la denuncia di cui all'art. 6 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni di esenzione;
- in caso di accertamento d'ufficio per omissione della denuncia di cui al comma precedente saranno applicate le sanzioni di legge.

- 2. La minore entrata prevista, derivante dall'applicazione della lettera c), è coperta con risorse diverse dai proventi della tassa ai sensi dell'art. 67, comma 3, D.lgs. 507/1993.

ART. 12 RIDUZIONI

- 1. 1. La tariffa viene ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante; la condizione di unico occupante deve risultare dagli atti anagrafici;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, non cedute in locazione o comodato (seconde case);
- c) abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., non cedute in locazione o comodato;
- d) locali, diversi dalla abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale e comunque per un periodo complessivo non superiore a 183 (centottantatre) giorni risultante da licenza o autorizzazione (tennis, campeggio stagionale, ecc.);
- e) insediamenti produttivi, commerciali, di servizi per i quali gli utenti attuino modalità di agevole o minor conferimento dei rifiuti (come il minor uso di imballaggi e l'uso di contenitori a rendere) e che abbiano comportato spese di intervento tecnico organizzativo per le quali il Servizio di nettezza urbana ne riconosca formalmente l'utilità (come l'incremento della vendita di prodotti in vuoto a rendere, la promozione di prodotti sfusi o con confezioni leggere, l'incentivazione alla raccolta differenziata, e al riciclaggio). Tale riduzione dovrà essere richiesta annualmente, all'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno e verrà applicata dal primo gennaio successivo all'anno nel quale è stata riconosciuta da opportuna verifica con deliberazione della Giunta Comunale;
- f) abitazioni ove vengono attuate pratiche di compostaggio dei rifiuti solidi urbani con trasformazione biologica.

- 2. La tariffa viene ridotta del 60% nei seguenti casi:

- a) per le zone nelle quali il servizio è svolto con gravi carenze o violazioni ripetute, a norma dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs 507/1993;

- b) per le superfici delle scuole e degli Istituti scolastici pubblici. La riduzione può essere ulteriormente elevata al 75% qualora i soggetti partecipino a progetti di educazione ambientale in collaborazione con l'Amministrazione comunale con particolare riferimento alle raccolte differenziate e verifica a consuntivo dei progetti realizzati.
 - c) per le superfici degli enti ed associazioni, senza fini di lucro (dimostrabile dall'atto costitutivo o altra documentazione equivalente), che abbiano per scopo l'assistenza o la beneficenza.
3. Riduzioni temporali: qualora il servizio di nettezza urbana venga svolto, per disposizione deliberativa, in determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta proporzionalmente al periodo in cui il servizio stesso viene svolto.
 4. Le riduzioni di superficie tariffarie, o il venire meno delle stesse, possono essere riconosciute previa presentazione da parte del contribuente di apposita denuncia, entro il 20 gennaio di ciascun anno. Esse sono applicabili a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la nuova condizione per la fattispecie di cui al comma 1 e comma 2 lettera b) e c).
 5. Le riduzioni di cui ai commi 1-2-3-4 del presente articolo non sono cumulabili; ricorrendo la coesistenza di più condizioni riduttive trova applicazione quella più favorevole al contribuente.
 6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera f) e comma 2 lettere b) e c) sono coperte con risorse diverse dai proventi della tassa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 507/1993.

ART. 13 TASSA GIORNALIERA

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrenti nel corso dell'anno solare, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.lgs. 507/1993, con la maggiorazione del 50% è accertata nei confronti dell'occupante tenuto al pagamento della tassa occupazione suolo temporanea. L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento, contestuale alla eventuale tassa occupazione suolo temporaneo, mediante l'apposito modulo di versamento o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.
3. Non sono oggetto di imposizione della tassa giornaliera le occupazioni ricorrenti realizzate da venditori agricoli e ambulanti in occasione di ricorrenze, festività o di mercati e fiere.
4. La tassa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di area scoperta per meno di 1 ora giornaliera, ivi inclusa quella effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata nel sub a);
 - c) per le occupazioni effettuate per lavori di edilizia;
 - d) per le manifestazioni politiche o sindacali;

- e) per le occupazioni previste dall'art. 49 comma 1 lettera a) del D.lgs 507/93 con l'estensione anche a privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, sport e sagre rituali che dimostrino attraverso lo statuto costitutivo o altri documenti equivalenti, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
 - f) occupazioni per manifestazioni con scopi di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, sport e sagre rituali che ottengano il preventivo patrocinio della Giunta Comunale.
5. Per l'occupazione da parte di esercizi pubblici con sedie, tavolini e simili, la tassa per i rifiuti è quella annuale in tutti i casi in cui l'autorizzazione all'occupazione ha durata superiore a sei mesi, anche se non consecutivi.
6. Le minori entrate di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.LGS. 507/1993;

ART. 14 ACCERTAMENTI - VERIFICHE

1. L'ufficio può ricorrere per il controllo della materia imponibile al contraddittorio, anche in forma scritta con il contribuente, ai dati acquisiti a fini di altro tributo o reperibili presso altri uffici, all'accesso negli immobili, nelle forme e nei modi contemplati dall'art. 73 del D.lgs. 507/1993;
2. L'accertamento è disciplinato dall'art. 71 del D.lgs. 507/1993;

ART. 15 RISCOSSIONE E RIMBORSI

1. Si applicano, rispettivamente, gli artt. 72 e 75 del D.lgs. 507/1993 in materia di riscossione e rimborsi.

ART. 16 SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta, nonché infedele denuncia si applicano le soprattasse previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993 . La pena pecuniaria viene comminata con provvedimento del Sindaco, da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 150.000, in base alla gravità della violazione e comminata dal Funzionario Responsabile.
2. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

ART. 17
CONTENZIOSO

1. Per il contenzioso si applicano nei rapporti con il contribuente le norme previste dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Prima di tale data la materia continua ad essere regolata dalla vigenti norme.
2. Nei rapporti con il contribuente l'Amministrazione adotta ogni utile intervento finalizzato al raggiungimento di una pacifica definizione del rapporto tributario.

ART. 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa rifiuti individuando, a tal fine, la persona cui affidare i relativi adempimenti.

Il predetto funzionario sottoscrive:

- le richieste dirette ad acquisire fatti ed elementi utili e/o necessari per l'azione accertativa inerente il tributo;
- gli avvisi di accertamento e di liquidazione;
- i provvedimenti relativi all'emissione dei ruoli.

2. Il medesimo dispone altresì i rimborsi entro i termini previsti dalla norma su richiesta del contribuente e definisce, ricorrendone i presupposti, in contraddittorio e con l'adesione del contribuente, eventuali controversie concernenti il rapporto tributario.
3. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione".

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994, a norme dell'art. 81 del D.Lgs. n. 507/1993, salvo le disposizioni per le quali è prevista espressamente diversa ricorrenza (art. 4, comma 4-5-6, art. 8 comma 2 e artt. 9-10-11-12).
2. Il presente regolamento abroga quello approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 1984 n. 19 e modificato con successive deliberazioni.
3. L'entrata in vigore delle singole disposizioni è subordinata alle norme di cui all'art. 17 del D.L. n. 274/1995 e s.m.

INDICE

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TASSA	1
ART. 2	AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	1
ART. 3	PRESUPPOSTO DELLA TASSA	1
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	2
ART. 5	INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE	2
ART. 6	DENUNCE	3
ART. 7	LOCALI ED AREE TASSABILI	4
ART. 8	CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI	4
ART. 9	TARIFFA DELLA TASSA	5
ART. 10	ESCLUSIONI DALLA TASSA	5
ART. 11	ESENZIONI	6
ART. 12	RIDUZIONI	7
ART. 13	TASSA GIORNALIERA	8
ART. 14	ACCERTAMENTI - VERIFICHE	9
ART. 15	RISCOSSIONI E RIMBORSI	9
ART. 16	SANZIONI	9
ART. 17	CONTENZIOSO	9
ART. 18	FUNZIONARIO RESPONSABILE	10
ART. 19	ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA	10